CAMERA DEI DEPUTATI N. 3561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALITUTTI

Presentata il 18 novembre 1966

Modifica alla legge 8 luglio 1956, n. 782, per la soppressione della scuola di magistero professionale per la donna

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro ordinamento scolastico continua a sopravvivere un particolare istituto che lo stesso legislatore ha ritenuto di sostituire istituendo e disciplinando il nuovo istituto, destinato a sostituirlo. L'Istituto sopravvivente è la scuola di magistero professionale per la donna, e il nuovo Istituto, creato per sostituirla, é l'Istituto tecnico femminile, istituito e disciplinato dalla 8 luglio 1956, n. 782. Senonché la predetta legge, pure istituendo gli Istituti tecnici femminili e definendoli come le scuole che hanno lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna, sul presupposto logicamente implicito della decisione di considerare tali Istituti come gli eredi più validi delle vecchie scuole di magistero, e pur dettando conseguentemente le norme per lo inquadramento nei ruoli dei nuovi Istituti del personale appartenente ai ruoli delle scuole, non sancì l'obbligo ma previde solo la possibilità di trasformare le scuole in istituti stabilendo espressamente (con l'articolo 1) che le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 nell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in Istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti. Che l'intento del legislatore fosse effettivamente quello di trasformare le scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili considerando questi ultimi come strumenti più idonei per la preparazione all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna, è dimostrato, oltre che dalla *ratio* della legge, circolante nelle sue varie norme e resa evidente dalla loro connessione, dall'azione svolta in questi anni, in esecuzione della legge stessa, dal Ministero della pubblica istruzione che ha trasformato tutte le scuole statali di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili. Oggi non c'è nessuna scuola statale di magistero professionale per la donna. Detta scuola sopravvive solo nell'ordinamento giuridico e in alcuni esemplari di scuole legalmente riconosciute dipendenti da Enti o da privati. Perciò abbiamo in pratica oggi in Italia un tipo di scuola che esiste solo come scuola non statale e di cui non c'è nessun esemplare fra le scuole istituite e gestite dallo Stato. Questo non è tuttavia l'elemento più anomalo nell'anomalia di cui trattasi.

L'elemento anomalo più vistoso consiste nella circostanza che una scuola predisposta per un certo fine, ossia per preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna, per il quale fine si è ritenuto di creare un istituto più adatto, sia fatta sopravvivere pur dopo aver creato il nuovo istituto e dopo che lo Stato ha trasformato tutte le sue scuole

di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili statali.

Il consentire che l'anzidetta anomalia sopravviva non è solo illogico ma dannoso giacché consentendo di frequentare una vecchia scuola ritenuta dallo stesso legislatore meno adatta e valida della nuova scuola istituita per lo stesso fine si consente che si compiano studi meno efficaci per prepararsi all'esercizio di attività per cui sono stati apprestati strumenti di studio ritenuti più efficaci. Il danno si produce nel grado di preparazione delle alunne che scelgono la scuola anziché l'Istituto, e perciò si ripercuote nella cultura e nel lavoro sociale del Paese.

Ultimamente il Parlamento ha approvato la legge 25 luglio 1966, n. 602, con la quale si è aperto l'accesso ad alcune Facoltà universitarie per le diplomate degli Istituti tecnici femminili. Non si è estesa la norma alle diplomate della scuola di magistero professionale per la donna proprio perché si è ritenuto che il loro grado di preparazione sia più modesto rispetto a quello delle diplomate degli Istituti tecnici femminili. Questa circostanza dimostra che la sopravvivenza della scuola di magistero professionale danneggia le stesse alunne che la frequentano per quanto riguarda la possibilità di ulteriori studi.

Per le ragioni suesposte ho l'onore di presentare la presente proposta di legge per la soppressione della scuola di Magistero professionale per la donna nel nostro ordinamento. La *ratio* di questa soppressione era già contenuta nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e anzi ne costituiva, come si è già notato, il necessario presupposto logico. Se la soppressione stessa non fu disposta giuridicamente ciò accadde per la contraddizione rimasta nell'articolo 1 della legge precitata. La presente proposta di legge ha, per l'appunto, lo scopo di eliminare la suddetta contraddizione e tutto ciò che da essa è derivato e che è manifestamente incompatibile con i fini della legge 8 luglio 1956, n. 782.

L'articolo 1 dispone la soppressione delle scuole di magistero professionale per la donna e la trasformazione di quelle esistenti in Istituti tecnici femminili.

L'articolo 2 prevede la possibilità della trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna legalmente riconosciute su domanda degli Enti o dei privati che le gestiscono.

Con l'articolo 3, infine, si è ritenuto di estendere, con norma per sua natura transitoria, alle diplomate della soppressa scuola di magistero professionale per la donna la legge 25 luglio 1966, n. 602, relativa agli accessi alle Facoltà universitarie, perché dette diplomate avevano ragione di credere che il titolo finale dei loro studi fosse equivalente a quello finale degli studi negli Istituti tecnici femminili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili, previste ai numeri 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono soppresse con decorrenza dal 1° ottobre 1967.

Le scuole di magistero professionale per la donna sono trasformate in Istituti tecnici femminili, istituiti e disciplinati con la legge 8 luglio 1956, n. 782.

ART. 2.

Le scuole di magistero professionale per la donna, legalmente riconosciute, tuttora esistenti, debbono essere trasformate in Istituti tecnici femminili.

La trasformazione ha luogo gradualmente con decorrenza dal 1° ottobre 1967 su domanda degli Enti o dei privati che gestiscono le scuole.

ART. 3.

Le norme contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 602, per la iscrizione delle diplomate degli Istituti tecnici femminili alle Facoltà universitarie specificate nella legge stessa, sono estese alle diplomate della scuola di magistero professionale per la donna.